

Repertorio n.25.105-----Raccolta n.16.640 -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il giorno di giovedì diciotto aprile duemilatredici, essendo le ore dieci e dieci minuti. -----

----- 18 aprile 2013 -----

In Bologna, Via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13, al piano terzo. Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor: -----

Gilberto Coffari nato a Bertinoro (FO) il 12 giugno 1946, domiciliato per la carica in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, codice fiscale: CFF GBR 46H12 A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società -----

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." o in forma abbreviata **"IGD SIIQ SPA"** con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399, R.E.A. 88573 con capitale sociale di Euro 322.545.915,08 (trecentoventiduemilionicinquecentoquarantacinquemilanovecentoquindici virgola zero otto), interamente sottoscritto e versato, soggetta a direzione e coordinamento di COOP ADRIATICA S.C. A R.L. con sede in Castenaso. -----

Comparente della cui personale identità io notaio sono certo, il quale nell'interesse della sopra detta società, previa approvazione unanime dei soci ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Assemblea della medesima, mi richiede di porre a verbale le deliberazioni dell'Assemblea dei soci relativamente alla sola parte straordinaria. -----

Ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale ha assunto la presidenza dell'odierna Assemblea il signor Gilberto Coffari nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara quanto segue: -----

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge ed ai sensi dell'art. 11.2 dello statuto, in questo luogo, in prima convocazione per le ore dieci del giorno di oggi e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2013 ora e luogo medesimi, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società e sul quotidiano "Milano Finanza" del giorno 19 marzo 2013; -----

- le date di convocazione dell'Assemblea sono state comunicate a CONSOB ed a Borsa Italiana spa; -----

- è a disposizione degli azionisti, nei documenti loro consegnati all'ingresso, copia del regolamento assembleare; -----

- sono nominati scrutatori per la presente adunanza assembleare i Signori Claudio Cattaneo e Lorena Chiocca di Servizio Titoli S.p.A., la quale è stata altresì incaricata di svolgere le attività funzionali all'accredito dei Signori azionisti ed alla verifica delle presenze in Assemblea prima di ciascuna votazione; -----

- è presente l'Organo Amministrativo in persona di esso comparente e dei Consiglieri Claudio Albertini, Aristide Canosani, Fabio Carpanelli, Andrea Parenti, Elisabetta Gualandri, Tamara Magalotti, Livia Salvini. -----

Assenti giustificati i consiglieri Sergio Costalli, Roberto Zamboni, Leonardo Caporioni, Fernando Pellegrini, Massimo Franzoni, Riccardo Sabadini, Giorgio Boldreghini; -----

- del Collegio Sindacale sono presenti: Romano Conti, Presidente, Roberto Chiusoli, Sindaco effettivo. Assente giustificato Pasquina Corsi, Sindaco effettivo; ----

- per la società di Revisione Reconta Ernst & Young è presente il dott. Focaccia; -
- sono altresì presenti dipendenti del Gruppo a disposizione della Presidenza; -----
- il capitale sociale ammonta attualmente ad Euro 322.545.915,08 (trecentoventiduemilionicinquecentoquarantacinquemilanovecentoquindici virgola zero otto), interamente sottoscritto e versato, ed è suddiviso in numero 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentottantatré) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, di cui azioni proprie in n. 10.976.592 (diecimilioninovecentosettantaseimilacinquecentonovantadue) pari al 3,326% (tre virgola trecentoventisei per cento) delle numero 330.025.283 azioni costituenti il capitale sociale della stessa, senza diritto di voto; -----
- il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 405.015.558,69 (quattrocentocinquemilioniundicimilacinquecentocinquantotto virgola sessantanove); -----
- come risulta dall'elenco nominativo che previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A), sono presenti in sala, in proprio o per delega, regolarmente conferita ed agli atti della società, n. 124 (centoventiquattro) azionisti portanti complessivamente, n. 239.137.916 (duecentotrentanovemilionicentotrentasettemilanovecentosedici) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione dell'intermediario prevista dall'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, pari al 72,460484% (settantadue virgola quattrocentosessantamilaquattrocentottantaquattro per cento) delle numero 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentottantatré) azioni costituenti il capitale sociale; -----
- le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono pervenute alla Società ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale; -----
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; -----
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato Servizio Titoli S.p.A. quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 e ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega; -----
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
- al fine di facilitare la verbalizzazione, è stata predisposta la registrazione audio dell'assemblea, su supporto amovibile che verrà distrutto a seguito dell'avvenuta verbalizzazione; -----
- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea o nuove proposte di delibera ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998; -----
- la presente Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno di cui alla convocazione citata ed ivi così formulati: ---

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

Parte ordinaria -----
omissis -----
Parte straordinaria -----
1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; -----
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----
Il Presidente, preliminarmente, fa constatare e dichiara quanto segue: -----
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto di IGD SIIQ S.p.A., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: -----
- Coop. Adriatica, s.c.a r.l. è titolare di n. 141.162.381 (centoquarantunomilionesessantaduecentotrentatré) azioni ordinarie, pari al 42,773% (quarantadue virgola settecotseptantatré per cento) delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentotrentatré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----
- Unicoop Tirreno, società cooperativa è titolare di n. 50.110.360 (cinquantamilionicentodiecimilatrecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 15,184% (quindici virgola centottantaquattro per cento) delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentotrentatré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -
- European Investors Incorporated, gestore di diversi fondi immobiliari (ciascuno avente meno del 2%), gestisce per conto degli stessi n. 15.161.866 (quindicimilionicentosessantunomilaottocentosessantasei) azioni ordinarie pari al 4,594% (quattro virgola cinquecentonovantaquattro per cento) delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentotrentatré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----
- Schroder Investment Management LTD detiene a titolo di gestione del risparmio n. 8.619.250 (ottomilioniseicentodiciannovemiladuecentocinquanta) azioni pari al 2,612% (due virgola seicentododici per cento) delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentotrentatré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----
- alla Società non risultano altri azionisti titolari di azioni ordinarie della società in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto; -----
- alla data odierna, la Società possiede complessivamente n. 10.976.592 (diecimilioninovecentosettantaseimilacinquecentonovantadue) azioni proprie pari al 3,326% delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentotrentatré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; -----
- la nostra società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Coop Adriatica S.c.ar.l. -----
Con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dà atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare: -----
- le Relazioni Illustrative dei punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, redatte ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti sono state messe a disposizione del pubblico in data 28 marzo 2013 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società; -----

- in data 28 marzo 2013 è stata altresì messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società, la relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, c.c. relativa ai criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale di cui al 2° punto all'ordine del giorno di parte straordinaria; -----

- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata agli azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea; -----

- inoltre, riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti della Consob; -----

- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno di parte straordinaria prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/1998. -----

A questo punto il Presidente dà atto che le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni saranno gestite con l'ausilio di apparecchiature tecniche da parte degli scrutatori e di Servizio Titoli S.p.A. -----

Ancora fa presente che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano; per ciascuna votazione, gli Azionisti che votano contro o che si astengono sono pregati di consegnare l'apposita scheda agli incaricati che passeranno a ritirarla in sala. Egli invita coloro i quali intendano allontanarsi per qualsiasi ragione dalla sala, a darne comunicazione agli incaricati della Società, ai fini della messa a verbale. -----

Il Presidente comunica che gli Azionisti che vorranno prendere la parola, sui diversi argomenti all'ordine del giorno, potranno iscriversi recandosi al tavolo delle prenotazioni posto in fondo alla sala e raccomanda loro di contenere la durata dell'intervento in quindici minuti; gli Azionisti o i loro rappresentanti legittimati all'intervento che siano già intervenuti nella discussione potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per un breve intervento della durata massima di cinque minuti, anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. -----

Infine il Presidente informa che, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali degli azionisti o degli aventi diritto al voto, i dati necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari. -----

Alle ore undici e quarantacinque, terminata la parte ordinaria, il Presidente dà inizio alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria: -----

1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Anzitutto il Presidente dà atto che risultano ora presenti numero 124 (centoventiquattro) azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti complessivamente n. 239.137.916 (duecentotrentanovemilionicentotrentasettemilanovecentosedici) azioni pari al 72,460484% delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentottantatré) azioni costituenti l'intero capitale sottoscritto e versato e che sono ora presenti in sala, intervenuti nel corso della trattazione della parte ordinaria, i consiglieri Massimo Franzoni, Giorgio Boldreghini e Sergio Costalli. Richiamando la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che verrà allegata al presente verbale, il Presidente fa presente che le proposte di modifica dello Statuto Sociale sono volte a completare l'adeguamento dello Sta-

tuto alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. - A tal fine, si propone l'introduzione di un meccanismo di scorrimento che pone in via residuale l'onere di assicurare il rispetto del requisito complessivo, in termini di composizione dell'organo collegiale, a carico della lista risultata prima per numero di voti. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la proposta di modifica sottoposta all'Assemblea prevede che l'Assemblea integri il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. -----

Tale meccanismo di scorrimento è applicabile alla nomina sia del Consiglio di Amministrazione sia del Collegio Sindacale. -----

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, al fine di consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato, si propone di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre. -

Il Presidente suggerisce di omettere la lettura integrale della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno, limitandosi a dare lettura della sola proposta deliberativa al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti. -----

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di delibera: -----
"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. -----

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, -----
----- **delibera** -----

1) di modificare gli artt. 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale al fine di adeguare detti articoli alla normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, come segue: -----

Consiglio di Amministrazione -----

Art. 16 -----

TESTO PROPOSTO -----

Art. 16.7-bis Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - risulterebbero eletti per ultimi nella lista risultata prima per numero di voti sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. -----

Collegio Sindacale -----

Art. 26 -----

TESTO PROPOSTO -----

Art. 26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da **tre** sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre dispo-

sizioni normative applicabili. -----

Art. 26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e **due** sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il **terzo** sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. -----

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione – risulterebbero eletti per ultimi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito. In assenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti, **comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.** -----

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, il quinto **ed il sesto** candidato, **comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi**; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata. -----

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, **comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.** -----

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il **primo** sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. **Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.** -----

Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il **primo** sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà **l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla** medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. -----

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente

cessato. -----

Clausola transitoria -----

Articolo 31 -----

testo proposto -----

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, **16.7-bis**, 16.8, **26.1**, 26.2, **26.3**, **26.5**, **26.6**, **26.7**, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. -----

31.2 Il numero dei sindaci supplenti di cui all'art. 26.1, pari a tre, trova applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del predetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011. In occasione della nomina del nuovo Collegio Sindacale successiva alla scadenza del Collegio Sindacale nominato in occasione del terzo rinnovo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del suddetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, il numero dei sindaci supplenti da nominare sarà pari a due. -----

2) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione." -----

Ultimata la lettura della proposta deliberativa, il Presidente apre la discussione dando la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta in conformità a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento dell'Assemblea, ricordando che gli interventi dovranno essere chiari, concisi e strettamente pertinenti all'argomento della proposta in discussione e contenuti in un tempo massimo di 15 minuti ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Assemblea. Le risposte ai quesiti saranno date al termine di tutti gli interventi. -----

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto. -----

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti n. 124 (centoventiquattro) azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti complessivamente n. 239.137.916 duecentotrentanovemilionicentotrentasettemilannovecentosedici azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998, pari al 72,460484% del totale delle n. 330.025.283 azioni ordinarie aventi diritto di voto, di cui azioni proprie in n. 10.976.592 pari al 3,326% delle n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentottantatré) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. -----

Il Presidente passa quindi alla votazione della proposta di delibera della quale ha dato lettura, la quale verrà effettuata per alzata di mano. -----

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che: -----

- in ordine al primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta a larga maggioranza con numero 239.033.515 (duecentotrentanovemilionizetrentatremilacinquecentoquindici) voti favorevoli pari al 99,956343% del capitale rappresentato in assemblea; -----
- sono stati espressi numero 104.399 (centoquattromilatrecentonovantanove) voti contrari pari allo 0,043656% del capitale rappresentato in assemblea. -----
Il voto contrario è stato espresso da De Cinque Giuseppe per conto dell'azionista California State Teachers Retirement System. -----
- Fabris Carlo si è astenuto dalla votazione a mezzo del delegato Graziani Loredana per numero 2 (due) azioni. -----

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria: -----

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Anzitutto il Presidente dà atto che risultano ora presenti numero 104 (centoquattro) azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti complessivamente n. 239.137.916 (duecentotrentanovemilionicentotrentasettemilanoventosedici) azioni pari al 72,460484% delle n. 330.025.283 azioni costituenti l'intero capitale sottoscritto e versato. Richiamando la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che verrà allegata al presente verbale, il Presidente spiega come trattasi di approvare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, per un importo complessivo massimo di Euro 17.866.726,00 (diciassettemilioniottocentosessantaseimilasettecentoventisei virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. L'aumento di capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. -----

Anche quest'anno, alla luce dell'esito positivo dell'aumento di capitale riservato ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2011 eseguito lo scorso anno, la Società intende proporre alla approvazione dei soci la proposta di deliberare un aumento di capitale - il cui importo massimo sarà pari all'80% dell'ammontare complessivo del dividendo che sarà distribuito agli azionisti a titolo di dividendo per l'esercizio 2012 - da riservarsi in via esclusiva ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, consentendo così a tali soggetti di poter utilizzare le somme ricevute a titolo di dividendo per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale. -----

Il Presidente rammenta agli intervenuti che la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta relativa all'aumento di capitale è stata trasmessa alla CONSOB nei termini previsti del Regolamento Emittenti nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in data 28 marzo 2013 la Società ha messo a disposizione del pubblico la relazione con la quale la società di revisione ha attestato l'adeguatezza dei criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale. ---
Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e il Presidente del Collegio Sindacale attestano che il capitale sociale di euro

322.545.915,08 (trecentoventiduemilionicinquecentoquarantacinquemilanovecentoquindici virgola zero otto), suddiviso in n. 330.025.283 azioni ordinarie, è ad oggi interamente sottoscritto, versato ed esistente. -----

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale della relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno limitandosi a dare lettura della sola proposta deliberativa al fine di lasciare più spazio al dibattito e in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti, la quale si riporta integralmente qui di seguito. -----

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. -----

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata; -----

- preso atto della relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, rilasciata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.; -----

- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 322.545.915,08 (trecentoventiduemilionicinquecentoquarantacinquemilanovecentoquindici virgola zero otto) è interamente sottoscritto, versato ed esistente; -----

----- delibera -----

1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile per un importo complessivo massimo di Euro 17.866.726, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti alla data del 28 febbraio 2013 rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15% e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 29.289.715, azioni; -----

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto *sub* (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto; -----

3) di fissare al 30 settembre 2013 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine; -----

4) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo sesto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: "6.6 *L'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2013 ha deliberato di approvare un aumento*

di capitale sociale scindibile, a pagamento, per importo complessivo massimo di Euro 17.866.726 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti alla data del 28 febbraio 2013, rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15%, e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 29.289.715 azioni. La predetta Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto. Qualora entro il 30 settembre 2013 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.” -----

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esau-

stivo il potere per: -----
(i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; -----

(ii) adeguare gli importi numerici indicati nell'art. 6.5 dello Statuto Sociale in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile “EUR 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013” deliberato dalla Società in data 25 giugno 2007 e modificato in data 22 aprile 2010, a seguito dell'eventuale rettifica del prezzo di conversione che dovesse rendersi necessaria a seguito dell'aumento di capitale oggetto dell'odierna deliberazione, di porre in essere ogni adempimento e/o formalità necessari e/o opportuni in relazione a tale eventuale rettifica nonché di procedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato. ---

(iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità

competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale." -----

Ultimata la lettura della proposta deliberativa, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato che illustra brevemente le finalità dell'operazione. Indi il Presidente apre la discussione dando la parola a coloro che ne hanno fatto richiesta in conformità a quanto disposto nell'art. 10 del Regolamento dell'Assemblea, rinnovando la preghiera di contenere in quindici minuti la durata di ciascun intervento. -----

Nessuno chiedendo la parola ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'assemblea il Presidente dichiara chiusa la discussione, rinnovando la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto. -----

Prima di sottoporre a votazione le modifiche proposte, il Presidente dà atto che sono presenti n. 104 (centoquattro) azionisti, in proprio o per delega, rappresentanti complessivamente n. 239.137.916 (duecentotrentanovemilionicentotrentasettemilanoventosedici) azioni ordinarie, relativamente alle quali è pervenuta la comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998, pari al 72,460484% del totale delle n. 330.025.283 azioni ordinarie aventi diritto di voto, di cui azioni proprie in n. 10.976.592 pari al 3,326% delle n. 330.025.283 azioni costituenti il capitale sociale. -----

Il Presidente passa quindi alla votazione per alzata di mano della proposta di delibera della quale ha dato lettura. -----

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che: -----

- in ordine al secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea ha approvato la proposta a larga maggioranza con numero 233.535.440 (duecentotrentatremilionicinquecentotrentacinquemilaquattrocentoquaranta) voti favorevoli pari al 97,657220% del capitale rappresentato in assemblea, -----

- sono stati espressi numero 5.602.476 (cinquemilioneicentoduemilaquattrocentosettantasei) voti contrari pari al 2,342780% del capitale rappresentato in assemblea. -----

Il voto contrario è stato espresso da Giuseppe De Cinque per conto dell'azionista Royal Bank of Canada (channell Islands) limited per 5.602.474 (cinquemilioneicentoduemilaquattrocentosettantaquattro) azioni e da Graziani Loredana per conto dell'azionista Fabris Carlo per 2 (due) azioni. -----

Nessuno si è astenuto dalla votazione. -----

Indi il Presidente mi consegna il testo di statuto contenente le modifiche testè deliberate, che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera B); mi consegna altresì le Relazioni illustrative redatte dal Consiglio di Amministrazione che io Notaio allego al presente atto rispettivamente sotto la lettera C), quanto al primo punto all'ordine del giorno e sotto la lettera D), quanto al secondo punto all'ordine del giorno. Infine mi consegna la relazione della società di revisione relativa al secondo punto all'ordine del giorno che io notaio allego sotto la lettera E) nonchè il rapporto sull'esito delle votazioni che allego sub F), quanto al primo punto all'ordine del giorno e sub G), quanto al secondo punto. -----

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore dodici e dodici minuti. -----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. -----
Io notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal
comparente. -----

----- ***** -----

Il comparente dichiara di aver preso visione, ricevendone copia, dell'Informativa
redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di consentire il
trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003;
gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi te-
lematici solo per fini connessi al presente atto e dipendenti formalità. -----

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e
completato a mano da me e da persona di mia fiducia su sette fogli per ventiquat-
tro facciate intere e parte della venticinquesima e da me letto al comparente che
lo ha approvato e confermato. -----

Sottoscritto alle ore dodici e ventidue minuti. -----

F.ti Gilberto Coffari - DANIELA CENNI -----

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA - RAPPRESENTANTE
 DESIGNATO
 - PER DELEGA DI
 FABRIS CARLO

NADALINI LORIS


ODIerna LUCA
 - PER DELEGA DI

UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.
 di cui 7.923.669 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;
 COOPERATIVA ADRIATICA SCARL

Parziale	Totale
0	0
2	2
3.300	3.300
0	0
50.110.360	50.110.360
141.162.381	141.162.381
	191.272.741

PRESENTI ALLE VOTAZIONI				
Ordinaria			Straordinaria	
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Fabris Carlo



Legenda:

1: Bilancio 2012; 2: Autorizzazione acquisto az. proprie; 3: Incarico e corrispettivo revisione legale 2013/2021; 4: Modifica artt. 16, 26 e 31 Statuto Sociale; 5: Proposta aumento capitale sociale;
 -: Presente; X: Assente alla votazione

Allegato "B" al rep. num. 25.105/16.640 -----

STATUTO -----

**"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTI-
MENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.p.A."** -----

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA -----

Articolo 1 -----

1.1 La società è denominata "**Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.**" ovvero, in forma abbreviata "**IGD SIHQ S.p.A.**" -----

Articolo 2 -----

2.1 La Società ha sede legale in Ravenna (Prov. RA). -----

2.2 E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero, sedi secondarie e rappresentanze filiali e succursali e di trasferire la sede sociale nel territorio italiano. -----

Articolo 3 -----

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 trentuno dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. -----

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società non compete il diritto di recesso. -----

TITOLO II - OGGETTO DELLA SOCIETA' -----

Articolo 4 -----

4.1 La Società ha per oggetto esclusivo ogni attività ed operazione in campo immobiliare, sia per conto proprio che di terzi, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili per qualsivoglia uso e destinazione anche mediante assunzione e/o affidamento di appalti o concessioni e lo sviluppo di iniziative nel campo immobiliare, nonché la partecipazione a gare d'appalto su mercati nazionali ed esteri, costituzione, l'acquisto, la vendita, la permuta e la cancellazione di diritti relativi ad immobili, con esclusione dell'attività di agenzia e mediazione immobiliare, la compravendita e la conduzione di aziende e di pubblici esercizi. -----

4.2 Nell'ambito del proprio oggetto, la Società potrà compiere attività di studio e di ricerca, commerciali, industriali, finanziari, mobiliari e immobiliari; potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, con esclusione dell'assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata, concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni e ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie di raccolta del risparmio fra il pubblico regolate dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dei servizi di investimento così come definiti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. --

4.3 Le predette attività saranno compiute nel rispetto delle seguenti regole in materia di investimenti e dei limiti alla concentrazione del rischio e alla leva finanziaria di seguito indicati: (i) la Società non investe, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 30% delle proprie attività in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, fermo re-

stando che nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche urbanistiche unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi; (ii) i ricavi provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti allo stesso gruppo non possono eccedere il 60% dei ricavi complessivamente provenienti dalla locazione; (iii) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo, è pari all'85% del valore del patrimonio. -----

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai paragrafi (i), e (ii) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo (iii). -----

Articolo 5 -----

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo e nel recapito risultante dal libro dei soci. -----

Le modifiche avranno effetto nei confronti della Società solo se risultano da comunicazione scritta dei soci, con prova di ricevimento da parte della Società stessa. -----

TITOLO III - CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -----

Articolo 6 -----

6.1 Il capitale sociale è di Euro 322.545.915,08 (trecentoventiduemilionicinquecentoquarantacinquemilanovecentoquindici virgola zero otto), diviso in n. 330.025.283 (trecentotrentamilioniventicinquemiladuecentottantatré) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. -----

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, osservate le disposizioni di legge al riguardo. -----

6.3 Ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile. -----

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro il 19 aprile 2017, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da riservare in sottoscrizione ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione - ivi compresi investitori qualificati e/o industriali e/o finanziari italiani ed esteri ovvero soci della Società - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, codice civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. -----

6.5 In data 25 giugno 2007 e in data 22 aprile 2010 l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo complessivo pari a Euro 230.000.000,00 costituito da n. 2.300 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conse-

guentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di dette obbligazioni fino ad un massimo di Euro 82.469.643,61 (tale rideterminato nel rispetto della parità contabile che emerge dai valori espressi all'art. 6.1) da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n. 84.381.994 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio della conversione medesima. -----

6.6 L'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2013 ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per importo complessivo massimo di Euro 17.866.726 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti alla data del 28 febbraio 2013, rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15%, e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 29.289.715 azioni. La predetta Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto sub (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto. Qualora entro il 30 settembre 2013 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine. -----

Articolo 7 -----

7.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Articolo 8 -----

8.1 Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge. -----

Articolo 9 -----

9.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili sia in proprie azioni sia in azioni di società controllate o collegate, o con warrants, ed altri titoli, a norma e con le modalità di legge. La Società può acquistare azioni proprie. -----

TITOLO IV - ASSEMBLEA -----

Articolo 10 -----

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano

tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale – salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purchè nel territorio dello Stato italiano. -----

10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria. -----

Articolo 11 -----

11.1 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 codice civile. -----

11.2 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nei termini e con il contenuto previsto dalla normativa vigente. L'avviso può contenere anche le stesse indicazioni per una seconda e per eventuali ulteriori adunanze, per il caso che le precedenti andassero deserte. -----

11.3 Gli amministratori convocano l'Assemblea senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. -----

11.4 Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti. -----

Articolo 12 -----

12.1 Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto -----

12.2 Per l'intervento in assemblea e per l'esercizio del diritto di voto è necessaria la comunicazione pervenuta alla società dall'Intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. -----

Articolo 13 -----

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente. -----

13.2 La notifica elettronica della delega può essere effettuata, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione. -----

13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile. -----

Articolo 14 -----

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio

Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. --

Articolo 15 -----

15.1 Per la validità delle Assemblee e delle loro deliberazioni si osservano le disposizioni di legge. -----

TITOLO V - CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 16 -----

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. -----

16.2 La nomina degli Amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista. -----

Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

16.4 Ogni socio, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 58/1998, nonché i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista nè possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di ciascuno dei candidati. -----

16.5 Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. -----

16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. -----

16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato. -----

Art. 16.7-bis Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - risulterebbero eletti per ultimi nella lista risultata prima per numero di voti sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. -----

16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. -----

Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: -----

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; -----

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Articolo 17 -----

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente, qualora non sia stato già nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente. -----

17.2 In caso di impedimento, assenza o mancanza il Presidente è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore Delegato. -----

17.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, ove istituito, ne dirige, coordina e modera la discussione e le relative attività; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni. -----

Articolo 18 -----

18.1 Fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o ad almeno uno dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri o su richiesta del Comitato Esecutivo, ove istituito. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella comunicazione di convocazione, anche diverso dalla sede sociale purchè in Italia. -----

18.2 Di regola la convocazione è fatta, a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni. -----

L'avviso di convocazione è comunicato ai Sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati. -----

Articolo 19 -----

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in caso di suo impedimento, assenza o mancanza dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. -----

19.2 Nell'ambito di ciascuna riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri, chiamato a controfirmare il verbale della seduta. -----

Articolo 20 -----

20.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale. In tal caso, devono essere assicurate le possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire ed esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. -----

20.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni relative alla vendita di immobili o porzioni immobiliari destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non (cd. ipermercati o supermercati) sono prese con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione. ----

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, se partecipano alla riunione tutti i suoi compo-

nenti e tutti i sindaci effettivi in carica. -----

Articolo 21 -----

21.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. -----

Articolo 22 -----

22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: -----

(a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; --

(b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede; -----

(c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. -----

22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime. -----

Qualora nessuno dei membri del Collegio Sindacale sia presente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, o laddove le modalità adottate ai sensi del comma precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al Presidente del Collegio Sindacale, entro

il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del Collegio Sindacale. -----

Articolo 23 -----

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati. -----

23.2 Gli organi delegati nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

23.3 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società. -----

23.4 Nel caso in cui non venga costituito alcun organo delegato, restano riservate al Consiglio di Amministrazione tutte le competenze e i doveri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'organo amministrativo. -----

23.5 Il Consiglio nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ----- e svolto compiti direttivi presso società o enti che abbiano un patrimonio non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero b) attività professionali, anche nell'ambito della revisione, strettamente attinenti alle attività dell'impresa e alle funzioni che il dirigente preposto è chiamato a svolgere. -----

Articolo 24 -----

24.1 La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente; in caso di suo impedimento, assenza o mancanza al Vice Presidente, ove nominato, ovvero in caso di impedimento, assenza o mancanza di quest'ultimo al Consigliere più anziano di età. Salvo diversa disposizione della delibera di delega la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nominato ai sensi dell'art. 23. -----

24.2 La firma del Vice Presidente, ove nominato, fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente. La firma del Consigliere anziano fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento, assenza o mancanza del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato. -----

24.3 La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 24, comma 1 a dipendenti della Società ed anche a terzi. ---

Articolo 25 -----

25.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso degli Amministratori, investiti di particolari cariche compreso il

Presidente. -----

TITOLO VI – COLLEGIO SINDACALE -----

Articolo 26 -----

26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili. -----

26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. -----

26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa. -----

Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che – tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione – risulterebbero eletti per ultimi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito. In assenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. -----

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

26.4 La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. -----

26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla

persona indicata al primo posto nella lista presentata. -----

26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista. -----

Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il primo sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. -----

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato. -----

26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa. -----

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. -----

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: -----

a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; -----

b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue: -----

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare; -----

- Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare. -----

26.10 I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che non posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità dalla medesima stabiliti. -----

26.11 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina i compensi annuali spettanti ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. -----

Articolo 27 -----

27.1 Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge. -----

27.2 L'assemblea ordinaria dei soci conferisce l'incarico alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. -----

TITOLO VII – BILANCI ED UTILI -----

Articolo 28 -----

28.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

28.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, e nel rispetto delle norme di legge, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo. -----

28.3 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge. Potranno essere assegnati utili ai sensi dell'art. 2349 c.c. -----

28.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva. -----

TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 29 -----

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. -----

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI -----

Articolo 30 -----

30.1 Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia. -----


Articolo 31 -----

31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.7-bis, 16.8, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011. -----

31.2 Il numero dei sindaci supplenti di cui all'art. 26.1, pari a tre, trova applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del predetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011. In occasione della nomina del nuovo Collegio Sindacale successiva alla scadenza del Collegio Sindacale nominato in occasione del terzo rinnovo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del suddetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, il numero dei sindaci supplenti da nominare sarà pari a due. -----

F.ti Gilberto Coffari - DANIELA CENNI -----

Allegato C)
al rep. n. 25105/16640




IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13
Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13
Capitale Sociale deliberato € 405.015.558,69
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 322.545.915,08, suddiviso in n. 330.025.283 azioni ordinarie
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399
R.B.A. di Ravenna: 88573
Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SHQ S.P.A.
DEL 18 APRILE 2013 ORE 10,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI IGD, IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI
1957-2007, N. 13 IN BOLOGNA E IL 19 APRILE 2013 IN SECONDA CONVOCAZIONE,
STESSA ORA E LUOGO**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SHQ S.P.A.**

**PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB
CON DELIBERA N. 11971/1999**



ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulla proposta di modifica di talune disposizioni dello Statuto Sociale al fine di completare l'adeguamento del medesimo Statuto Sociale alle disposizioni introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (la "Legge 120/2011"), recante *"Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati"*.

La Legge 120/2011 ha modificato gli articoli 147-ter e 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), rispettivamente in materia di nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, introducendo il principio di equilibrio tra i generi per la composizione degli organi sociali. In particolare, in base alla Legge 120/2011, il genere meno rappresentato in seno ai predetti organi (salvo quanto previsto dal regime transitorio) dovrà ottenere *almeno un terzo* degli amministratori o sindaci effettivi eletti; tale criterio di riparto dovrà applicarsi per tre mandati consecutivi.

L'art. 147-ter, comma 1-ter, e l'art. 148, comma 1-bis del TUF, come modificati dalla Legge 120/2011, rimettono all'autonomia statutaria la determinazione delle concrete modalità di attuazione di tale disciplina sia in fase di nomina, sia in caso di eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in corso di mandato. Gli stessi articoli delegano alla Consob l'emanazione di norme regolamentari che statuiscono *"in ordine alla*



A large, stylized handwritten signature in black ink.

violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento (...)".

In attuazione di tale delega, in data 8 febbraio 2012, la Consob ha adottato la delibera n. 18098, entrata in vigore il 18 febbraio 2012, che ha introdotto il nuovo art. 144-*undecies*.1 nel Regolamento Consob 11971/99. Detto articolo specifica, tra l'altro, che *"gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre"*.

In data 19 aprile 2012, l'Assemblea Straordinaria ha approvato talune modifiche statutarie volte a garantire l'osservanza della predetta normativa, rinviando ad un momento successivo – e nel rispetto dei termini di legge – la determinazione (i) dei criteri suppletivi per garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'esito delle votazioni, (ii) delle modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato nonché (iii) delle ulteriori modifiche statutarie necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. A tal fine, l'Assemblea Straordinaria ha conferito apposito mandato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

In data 28 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2013, in prima convocazione, e per il giorno 19 aprile 2013, in seconda convocazione, le proposte di modifiche statutarie di seguito illustrate, concernenti, in particolare, l'individuazione dei *"criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni"* (cfr. art. 144-*undecies*.1, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob 11971/99).

A tal fine, si propone l'introduzione di un meccanismo di scorrimento che pone in via residuale l'onere di assicurare il rispetto del requisito complessivo, in termini di composizione dell'organo collegiale, a carico della lista risultata prima per numero di voti. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, la proposta di modifica sottoposta all'Assemblea prevede che l'Assemblea integri il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Tale meccanismo di scorrimento è applicabile alla nomina sia del Consiglio di Amministrazione sia del Collegio Sindacale.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, al fine di consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato, si propone di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre.

Consiglio di Amministrazione
Art. 16

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</p> <p>16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.</p> <p>Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni</p>	<p>16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</p> <p>16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>16.3 le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.</p> <p>Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni</p>



[Handwritten signature]


<p>che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>che precedono sono considerate come non presentate.</p>
<p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p>
<p>16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p>	<p>16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p>
<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p>	<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p>
<p>16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per</p>	<p>16.7-bis Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - risulterebbero eletti per ultimi nella lista risultata prima per numero di voti sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dei primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per</p>

<p>la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
---	---

**Collegio Sindacale
Art. 26**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p> <p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono</p>	<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p> <p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono</p>


MS



Pagan

<p>depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p> <p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p>	<p>depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p> <p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p>
<p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.</p>	<p>Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elezione nella rispettiva sezione - risulterebbero eletti per ultimi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito. In assenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>
<p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p>	<p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
<p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista</p>	<p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p> <p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale</p>

<p>presentata.</p> <p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p> <p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p> <p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.</p> <p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.</p> <p>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il primo sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p> <p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p> <p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>(Omissis)</p>
--	---



Carloni

Clausola transitoria

Nuovo Articolo 31

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.</p>	<p>31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.7-bis, 16.8, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.</p> <p>31.2 Il numero dei sindaci supplenti di cui all'art. 26.1, pari a tre, trova applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del predetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011. In occasione della nomina del nuovo Collegio Sindacale successiva alla scadenza del Collegio Sindacale nominato in occasione del terzo rinnovo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del suddetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, il numero dei sindaci supplenti da nominare sarà pari a due.</p>

* * *

Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

Proposta

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIQ S.p.A.

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

dellibera

- 1) di modificare gli artt. 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale al fine di adeguare detti articoli alla normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, come segue:

Consiglio di Amministrazione
Art. 16


TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</p> <p>16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>16.3 Le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.</p> <p>Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni</p>	<p>16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.</p> <p>16.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste, in modo che sia assicurata una composizione del consiglio di amministrazione conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>16.3 Le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli od insieme ad altri, la quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima della data fissata per la prima adunanza e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Al fine di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste i soci devono depositare presso la sede della società la relativa certificazione entro il termine previsto per la pubblicazione della lista.</p> <p>Ogni lista, deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli distintamente. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni</p>

<p>che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>che precedono sono considerate come non presentate.</p>
<p>(Omissis)</p>	<p>(Omissis)</p>
<p>16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p>	<p>16.6 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, etc., secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.</p>
<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p>	<p>16.7 Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora siano state presentate più liste, almeno un consigliere dovrà essere tratto da una lista di minoranza; pertanto, qualora in applicazione dei criteri di nomina sopra descritti, i candidati in graduatoria con il quoziente più elevato risultino espressione di un'unica lista, sarà nominato consigliere, in luogo dell'ultimo candidato in graduatoria, il candidato delle liste di minoranza che avrà ottenuto il quoziente più elevato.</p>
<p>16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per</p>	<p>16.7-bis Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - risulterebbero eletti per ultimi nella lista risultata prima per numero di voti sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. In mancanza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per</p>

<p>la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:</p> <p>i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;</p> <p>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>
---	---

**Collegio Sindacale
Art. 26**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>	<p>26.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti, nominati nelle forme di legge dall'Assemblea. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.</p>
<p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono</p>	<p>26.2 La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti è effettuata sulla base di liste, applicandosi, per la presentazione e il deposito delle liste le procedure di cui all'art. 16, comma due e seguenti, del presente statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del collegio sindacale rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono</p>



Handwritten signature

<p>depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p> <p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p> <p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti.</p> <p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p> <p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista</p>	<p>depositarsi anche le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.</p> <p>26.3 Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo ed il terzo sindaco supplente saranno tratti dalla lista seconda classificata, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa.</p> <p>Qualora la composizione del Collegio Sindacale, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati appartenenti al genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elezione nella rispettiva sezione - risulterebbero eletti per ultimi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione appartenenti al genere meno rappresentato, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito. In assenza di candidati appartenenti al genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista risultata prima per numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli azionisti presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>26.4 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima.</p> <p>26.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto, il quinto ed il sesto candidato, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale</p>
--	---

<p>presentata,</p> <p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p> <p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p> <p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>(Omissis)</p>	<p>conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata.</p> <p>26.6 In mancanza di liste, il collegio sindacale ed il suo presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, comunque in modo tale da assicurare una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>26.7 Quando il collegio sindacale sia stato eletto mediante voto di lista, in caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.</p> <p>Nei casi in cui venga a mancare oltre al sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza anche il primo sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.</p> <p>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.</p> <p>26.8 Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri verrà convocata una assemblea per l'integrazione del Collegio sindacale che delibererà a maggioranza relativa.</p> <p>26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>(Omissis)</p>
--	---

Lo...



Lo...

**Clausola transitoria
Nuovo Articolo 31**

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.8, 26.2, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.</p>	<p>31.1 Le disposizioni degli artt. 16.2, 16.3, 16.7-bis, 16.8, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 26.7, 26.9, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.</p> <p>31.2 Il numero dei sindaci supplenti di cui all'art. 26.1, pari a tre, trova applicazione in occasione dei primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del predetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120. In occasione della nomina del nuovo Collegio Sindacale successiva alla scadenza del Collegio Sindacale nominato in occasione del terzo rinnovo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto dell'efficacia delle disposizioni del suddetto art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, il numero dei sindaci supplenti da nominare sarà pari a due.</p>


- 2) di conferire al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di persone all'uopo delegate, a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e, in particolare, per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione.

Bologna, 28 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


Gilberto Chiffari



allegato

al rep. n.

D)
25/05/2010



IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13

Sede operativa in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n.13

Capitale Sociale deliberato € 405.015.558,69

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 322.545.915,08, suddiviso in n. 330.025.283 azioni ordinarie

Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 00397420399

R.E.A. di Ravenna: 88573

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.


ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIO S.P.A.

DEL 18 APRILE 2013 ORE 10,00 IN PRIMA CONVOCAZIONE PRESSO

LA SEDE OPERATIVA DELLA SOCIETÀ' IN BOLOGNA,

VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007, N. 13

E IL 19 APRILE 2013 IN SECONDA CONVOCAZIONE, STESSA ORA E LUOGO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIO S.P.A.

[Handwritten signature]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, per un importo complessivo massimo di Euro 17.866.726 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l' "Aumento di Capitale").

L'Aumento di Capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

1. AUMENTO DI CAPITALE

1.1 Finalità, motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale

Anche quest'anno, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto all'Assemblea Ordinaria di deliberare la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,07 per azione, per un ammontare complessivo di Euro 22.333.408. Già da alcuni anni, numerosi emittenti esteri quotati operanti, tra l'altro, nel settore immobiliare hanno riconosciuto ai propri soci la facoltà di reinvestire i dividendi loro spettanti in relazione ad un determinato esercizio sociale nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale ad essi riservato (si vedano ad esempio i c.d. *dividend reinvestment plan* o il c.d. *dividendo flexible* in Spagna ovvero le operazioni di c.d. *scrip dividend* in Francia).

In linea con la prassi riscontrata in Europa, la Società intende proporre alla Vostra approvazione la proposta di deliberare un Aumento di Capitale - il cui importo massimo sarà pari all'80% dell'ammontare complessivo del dividendo che sarà distribuito ai propri azionisti per l'esercizio 2012 - da riservarsi in via esclusiva ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, consentendo così a tali soggetti di poter utilizzare le somme ricevute a titolo di dividendo per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale.

L'Aumento di Capitale, nei termini sopra indicati, permetterà inoltre alla Società di rafforzare la propria dotazione patrimoniale. I proventi dell'Aumento di Capitale saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale del Gruppo IGD.

1.2 Le modalità dell'aumento di capitale

L'art. 6.3 dello Statuto Sociale prevede che *"ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata alla revisione contabile."*

Il Consiglio di Amministrazione ritiene coerente con le motivazioni sopra indicate proporre all'Assemblea di utilizzare la previsione di cui all'art. 6.3 dello Statuto Sociale al fine di deliberare un Aumento di Capitale, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione dalla Società, mediante stacco di una cedola non negoziabile e non trasferibile, ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012.

2. ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO AD ICSA FACENTE CAPO

Il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2012, riporta un utile netto pari a Euro 10,5 milioni e un risultato operativo pari ad Euro 43,2 milioni che, al netto delle variazioni di *fair value* e delle svalutazioni delle immobilizzazioni in corso, passa ad Euro 66,7 milioni, in riduzione rispetto all'esercizio 2011 principalmente per effetto dell'introduzione dell'IMU.

Al 31 dicembre 2012, a livello consolidato, il Gruppo IGD ha realizzato Ricavi Totali Gestionali pari a Euro Euro 123,3 milioni, in aumento dello 0,3% rispetto all'esercizio 2011 (Ricavi Totali Gestionali al 31 dicembre 2011 pari ad Euro 122,9 milioni), per effetto dell'assenza, rispetto al 2011, dei ricavi da trading relativi al progetto Porta a Mare. I Ricavi relativi alla gestione caratteristica sono pari a Euro 123,3 milioni, in crescita dell'1,7% rispetto agli Euro 121,2 milioni registrati nell'esercizio 2011.

In particolare, al 31 dicembre 2012 i ricavi da attività locativa crescono dell'1,9% rispetto all'esercizio 2011, grazie principalmente all'impatto delle acquisizioni avvenute nell'esercizio precedente che hanno prodotto pieno effetto nell'esercizio 2012, in particolare si tratta dei due piani della palazzina dove ha

sede la Società, oltre all'edificio di Via Rizzoli in Bologna (City Center) e gli ipermercati di Conegliano e Palermo.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) totale nell'esercizio 2012 è pari ad Euro 85,7 milioni, con una riduzione del 3,1% rispetto agli Euro 88,5 milioni dell'esercizio precedente. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) della gestione caratteristica al 31 dicembre 2012 del Gruppo IGD è pari ad Euro 85,8 milioni, con una riduzione del 2,6% rispetto agli Euro 88,1 milioni registrati al 31 dicembre 2011.

I costi diretti della gestione caratteristica, comprensivi del costo del personale, al 31 dicembre 2012 sono pari ad Euro 27,7 milioni, in crescita del 17,9% rispetto all'esercizio precedente. Tale incremento è principalmente riconducibile ai costi relativi all'imposta IMU oltre che all'incremento degli accantonamenti per svalutazione crediti, alle spese condominiali e alle spese per manutenzione ordinaria; l'incidenza di tali costi sui ricavi è pari al 22,5%.

Le spese generali della gestione caratteristica, comprensive dei costi del personale di sede, sono invece pari ad Euro 9,7 milioni, in linea rispetto agli Euro 9,6 milioni al 31 dicembre 2011 e stabili in incidenza pari al 7,9% sui ricavi.

L'EBITDA Margin della gestione caratteristica è pari al 69,6%, con una flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando era pari al 72,71%, dovuta all'aumento più che proporzionale dei costi diretti rispetto ai ricavi. Il Risultato Operativo (EBIT) del Gruppo IGD al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 53,4 milioni, in riduzione del 27,3% rispetto agli Euro 73,5 milioni registrati al 31 dicembre 2011 per effetto delle svalutazione e adeguamento al fair value degli immobili, per un totale pari a Euro 30,6 milioni. L'Utile Netto di competenza del Gruppo al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 11,3 milioni, rispetto agli Euro 30,1 milioni registrati nell'esercizio 2011. Tale risultato riflette l'impatto della variazione negativa del valore equo degli immobili e l'aumento degli oneri finanziari principalmente legato all'incremento del costo del denaro. Il Funds From Operations (FFO), passa da Euro 42,6 milioni al 31 dicembre 2011 a Euro 35,9 milioni al 31 dicembre 2012, con una riduzione del 15,7% quasi interamente riconducibile all'IMU e alla gestione finanziaria.

Nel corso del 2012 il *gearing ratio* è pari ad 1,38 invariato rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2011; la Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 del Gruppo IGD è pari ad Euro 1.089,6 milioni, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2011, quando era pari ad Euro 1.094,4 milioni.

Portafoglio Immobiliare al 31 dicembre 2012

Al 31 dicembre 2012, il patrimonio immobiliare del Gruppo IGD ha raggiunto un valore di mercato, stimato dai periti indipendenti CB Richard Ellis e Reag, pari ad Euro 1.906,6 milioni, sostanzialmente in linea rispetto agli Euro 1.924,6 milioni al 31 dicembre 2011, a testimonianza della stabilità delle

valutazioni nel segmento degli ipermercati (+0,15%) e nel portafoglio rumeno (-0,06%), anche a fronte di una riduzione pari al 2,51% del segmento delle gallerie. Al 31 dicembre 2012, il valore di mercato del portafoglio immobili del Gruppo IGD a rete omogenea in Italia è pari a Euro 1.576,6 rispetto all'esercizio 2011 (-1,55%), nonostante un impatto negativo sulle valutazioni a *fair value* derivante dall'introduzione nel dicembre 2012 dell'IMU (Imposta Municipale Unica sugli immobili), mentre in Romania è sostanzialmente stabile (-0,06%).

Il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 saranno resi disponibili dalla Società nei modi e nei tempi di legge.

3. CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO, MODALITA' DI COLLOCAMENTO

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno offerte direttamente dalla Società e non è previsto l'intervento di alcun consorzio di collocamento e/o garanzia.


4. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTO

Non sono previste forme di collocamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

La proposta sottoposta alla Vostra approvazione prevede che l'Assemblea Straordinaria determini i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi, in una prossima riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni, per la fissazione del prezzo finale di emissione delle azioni.

Tale scelta, diffusa e consolidata nella prassi di mercato, si rende particolarmente opportuna proprio in considerazione della prescrizione di legge che impone che, per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione "*corrisponda al valore di mercato delle azioni*". Stante il lasso temporale che intercorrerà tra la delibera di Aumento di Capitale e la sua esecuzione, appare infatti opportuno che, in prossimità dell'offerta delle azioni, sia accertato secondo i criteri di seguito stabiliti quale sia il valore di mercato delle azioni al momento dell'attuazione della delibera di Aumento di Capitale. Qualora, infatti, si procedesse sin d'ora a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, sorgerebbe il rischio che tale prezzo, al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, non corrisponda al valore di mercato delle medesime.



Handwritten signature at the bottom right of the page.

Ai fini di un supporto specifico sull'operazione e dell'analisi in merito all'individuazione dei criteri più idonei per la determinazione di un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., primaria istituzione finanziaria con una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di collocamento di titoli azionari, quale *advisor* finanziario, e di Chiomenti Studio Legale, quale *advisor* legale.

Al riguardo, in assenza di operazioni con caratteristiche analoghe realizzate in Italia, si è ritenuto opportuno concentrare l'analisi su operazioni effettuate in Europa da emittenti quotati che prevedono l'attribuzione agli azionisti della facoltà di reinvestire tutto o parte del dividendo loro spettante in azioni di nuova emissione. In particolare, sono state analizzate le emissioni di azioni realizzate recentemente da taluni emittenti francesi e spagnoli, connesse alla distribuzione di dividendi. In tali ipotesi, il prezzo è stato determinato facendo riferimento alla media dei prezzi rilevati in un determinato arco temporale che varia da 5 a 20 giorni di borsa aperta.

Nel caso di specie, sulla base delle analisi effettuate, si è ritenuto che, ai fini dell'individuazione di un prezzo di emissione "*corrispondente al valore di mercato delle azioni*", non si possa prescindere dal prezzo di borsa più recente del titolo IGD, in quanto rappresentativo del valore attribuito alla Società dagli investitori in quel momento e risultato della chiusura di numerosi scambi di vendita e acquisto. Tenendo conto delle caratteristiche dell'azione IGD, si ritiene opportuno prendere a riferimento una media di prezzi ufficiali rilevati in un arco temporale che può variare dal 5 ai 10 giorni di borsa aperta, al fine di evitare l'impatto di singole rilevazioni che possano risentire della liquidità limitata degli scambi.

In particolare, è stato individuato quale parametro oggettivo per la determinazione del prezzo di emissione la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo.

Detto prezzo, così individuato, sarà rettificato sulla base delle prassi di mercato detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 - che è previsto che sia distribuito in una data successiva alla determinazione del prezzo di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione - e applicando un determinato sconto,

Dall'analisi di operazioni analoghe effettuate in Francia, risulta che lo sconto applicato alla media dei prezzi rilevati è stato pari in media a circa il 10%; tale sconto è stato introdotto, tra l'altro, al fine di contenere i rischi di variazione in diminuzione del prezzo del titolo tra la data della fissazione del prezzo e il momento in cui l'azionista può esercitare la facoltà di richiedere le azioni di nuova emissione in luogo del dividendo in denaro.

Nel caso di specie, ai fini della determinazione dello sconto, è opportuno tenere presente la volatilità dell'azione, il lasso temporale tra la determinazione del prezzo e l'adesione all'aumento, la mancanza di un incentivo fiscale al reinvestimento - elemento che caratterizza invece l'ordinamento francese e spagnolo e, conseguentemente, i precedenti sopra indicati - nonché le attuali condizioni di mercato e la prassi di mercato per operazioni di collocamento.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea quale criterio di fissazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto di individuare un prezzo minimo di emissione delle azioni proponendo all'Assemblea che il prezzo di emissione non possa comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti al 28 febbraio 2013 rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15% e pertanto il numero massimo teorico di azioni da emettere è di 29.289.715.

6. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO LA DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE L'AUMENTO DI CAPITALE

L'operazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea prevede l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

7. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

La Società intende dare esecuzione all'Aumento di Capitale, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, in concomitanza con il pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2012 e comunque entro il termine ultimo del 30 settembre 2013. Qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale data, il capitale sociale si intenderà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro il suddetto termine.

8. GODIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni di nuova emissione oggetto dell'aumento di capitale avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni in circolazione della Società alla data della loro emissione. Le azioni di nuova emissione non attribuiranno il diritto a percepire il dividendo in relazione all'esercizio 2012.

* * *

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

Proposta

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata;
- preso atto della relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del codice civile, rilasciata dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale di Euro 322.545.915,08 (trecentoventiduemilionicinquecentequarantacinquemilanovecentoquindici virgola zerootto) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

delibera

- 1) di approvare la proposta di aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile per un importo complessivo massimo di Euro 17.866.726, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti alla data del 28 febbraio 2013 rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15% e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 29.289.715, azioni;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di

emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto *sub* (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto;

- 3) di fissare al 30 settembre 2013 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;
- 4) di modificare l'art. 6 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo sesto comma, secondo la formulazione di seguito indicata: *"6.6 L'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2013 ha deliberato di approvare un aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, per importo complessivo massimo di Euro 17.866.726 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile, da offrirsi in sottoscrizione ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012 ad un prezzo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non potrà comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti alla data del 28 febbraio 2013, rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15%, e pertanto il numero massimo delle emittende azioni non potrà essere superiore a n. 29.289.715 azioni. La predetta Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere di definire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'Assemblea, in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni: (i) il prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione e (ii) in conseguenza di quanto previsto *sub* (i), il numero massimo di azioni di nuova emissione, il relativo rapporto di assegnazione nonché le modalità di assegnazione agli aventi diritto. Qualora entro il 30 settembre 2013 l'aumento di capitale non risultasse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine."*
- 5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare



attuazione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente indicativo e non esaustivo il potere per:

- (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato nonché per adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;
- (ii) adeguare gli importi numerici indicati nell'art. 6.5 dello Statuto Sociale in relazione all'aumento del capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "EUR 230,000,000 3.50 per cent. Convertible Bonds due 2013" deliberato dalla Società in data 25 giugno 2007 e modificato in data 22 aprile 2010, a seguito dell'eventuale rettifica del prezzo di conversione che dovesse rendersi necessaria a seguito dell'aumento di capitale oggetto dell'odierna deliberazione, di porre in essere ogni adempimento e/o formalità necessari e/o opportuni in relazione a tale eventuale rettifica nonché di procedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese dello statuto sociale aggiornato.
- (iii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.


Bologna, 28 febbraio 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Gilberto Coffari



allegato E)
di rep. n. 25105/16640



Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Relazione della società di revisione ai sensi dell'articolo
2441 quarto comma, secondo periodo del Codice Civile

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

ai sensi dell'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo del Codice Civile

Agli Azionisti della
Immobiliare Grande Distribuzione
Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.**1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO**

Siamo stati informati dal Consiglio di Amministrazione della Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (nel seguito "IGD" o la "Società") della decisione di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, prevista in prima convocazione per il 18 aprile 2013 ed in seconda convocazione per il 19 aprile 2013, per sottoporre alla sua approvazione un aumento del capitale sociale a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, per un importo complessivo massimo di Euro 17.866.726, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo (l'"Aumento di Capitale"). L'Aumento di Capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile. Il tutto previa modifica dello statuto della Società che permetta l'eliminazione del valore nominale delle azioni.

Tale Aumento di Capitale, il cui importo massimo sarà pari all'80% dell'ammontare complessivo dell'utile che sarà distribuito ai propri azionisti a titolo di dividendo per l'esercizio 2012, è riservato in via esclusiva ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, consentendo così a tali soggetti di poter utilizzare le somme ricevute a titolo di dividendo per la sottoscrizione delle nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, permettendo inoltre alla Società di rafforzare la propria dotazione patrimoniale.

A tal fine abbiamo ricevuto la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'aumento di capitale sociale riservato con esclusione del diritto di opzione. Tale relazione illustrativa è stata approvata in data 28 febbraio 2013, data in cui il Consiglio di Amministrazione ha determinato il criterio al quale attenersi per determinare il prezzo di emissione delle azioni.

Con riferimento al prezzo di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di non fissare in sede assembleare il definitivo prezzo di emissione delle azioni, ma di determinare i criteri a cui il Consiglio di Amministrazione si dovrà successivamente attenere per determinare il prezzo di emissione delle azioni.

In qualità di revisori incaricati della revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprimiamo nel seguito il nostro parere sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle nuove azioni Immobiliare Grande Distribuzione al valore di mercato stesso delle azioni ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile. In considerazione della specificità e delle caratteristiche dell'operazione come di seguito descritto, il nostro parere viene espresso esclusivamente in relazione all'adeguatezza dei criteri utilizzati dagli Amministratori ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni che corrisponda al valore di mercato delle stesse al momento di esecuzione dell'aumento di capitale.

La presente relazione riporta pertanto i criteri utilizzati dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni; essa contiene inoltre le nostre considerazioni sull'adeguatezza nelle circostanze di tali criteri sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà.

Per esaminare i criteri proposti dagli Amministratori nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società.

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E DEL CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nella riunione del 28 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per sottoporre alla sua approvazione la proposta di aumento di capitale della Società, a pagamento riservato esclusivamente ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012, per un importo complessivo massimo di Euro 17.866.726, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo. L'Aumento di Capitale sarà effettuato, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente della Società, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione dalla Società, mediante stacco di una cedola non negoziabile e non trasferibile, ai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012.

Con riferimento al prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di non fissare in sede assembleare il definitivo prezzo di emissione delle azioni, ma di prevedere che l'Assemblea Straordinaria determini i criteri ai quali il Consiglio di Amministrazione stesso dovrà attenersi, in una prossima riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio del periodo di offerta in sottoscrizione delle azioni, per la fissazione del prezzo finale di emissione delle azioni.

Tale scelta, diffusa e consolidata nella prassi di mercato, è ritenuta dagli Amministratori opportuna proprio in considerazione della prescrizione di legge che impone che, per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, il prezzo di emissione "corrisponda al valore di mercato delle azioni". Stante il lasso temporale che intercorrerà tra la delibera di Aumento di Capitale e la sua esecuzione, appare infatti opportuno

agli Amministratori che, in prossimità dell'offerta delle azioni, sia accertato secondo i criteri di seguito stabiliti quale sia il valore di mercato delle azioni al momento dell'attuazione della delibera di Aumento di Capitale. Qualora, infatti, si procedesse sin da subito a stabilire un prezzo fisso di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione ritiene che potrebbe sorgere il rischio che tale prezzo, al momento dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, non corrisponda al valore di mercato delle medesime.

Al fini di un supporto specifico sull'operazione e dell'analisi in merito all'individuazione dei criteri più idonei per la determinazione di un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni, il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., primaria istituzione finanziaria con una significativa esperienza nell'ambito di operazioni di collocamento di titoli azionari, quale *advisor* finanziario, e di Chiomenti Studio Legale, quale *advisor* legale.

Al riguardo, in assenza di operazioni con caratteristiche analoghe realizzate in Italia, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno concentrare l'analisi su operazioni effettuate in Europa da emittenti quotati che prevedono l'attribuzione agli azionisti della facoltà di reinvestire tutto o parte del dividendo loro spettante in azioni di nuova emissione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato le emissioni di azioni realizzate recentemente da taluni emittenti francesi e spagnoli, connesse alla distribuzione di dividendi. In tali ipotesi, il prezzo è stato determinato facendo riferimento alla media dei prezzi rilevati in un determinato arco temporale che varia da 5 a 20 giorni di borsa aperta.

Nel caso di specie, sulla base delle analisi effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che, al fini dell'individuazione di un prezzo di emissione "*corrispondente al valore di mercato delle azioni*", non si possa prescindere dal prezzo di borsa più recente del titolo IGD, in quanto rappresentativo del valore attribuito alla Società dagli investitori in quel momento e risultato della chiusura di numerosi scambi di vendita e acquisto. Tenendo conto delle caratteristiche dell'azione IGD, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno prendere a riferimento una media di prezzi ufficiali rilevati in un arco temporale che può variare dai 5 ai 10 giorni di borsa aperta, al fine di evitare l'impatto di singole rilevazioni che possano risentire della liquidità limitata degli scambi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha individuato quale parametro oggettivo per la determinazione del prezzo di emissione la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo.

Detto prezzo, così individuato, sarà rettificato sulla base delle prassi di mercato detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 - che è previsto che sia distribuito in una data successiva alla determinazione del prezzo di emissione da parte del Consiglio di Amministrazione - e applicando un determinato sconto.

Dall'analisi di operazioni analoghe effettuate in Francia, è risultato che lo sconto applicato alla media dei prezzi rilevati è stato pari in media a circa il 10%; tale sconto è stato introdotto, tra l'altro, al fine di contenere i rischi di variazione in diminuzione del prezzo del titolo tra la data della fissazione del prezzo e il momento in cui l'azionista può esercitare la facoltà di richiedere le azioni di nuova emissione in luogo del dividendo in denaro.

Nel caso di specie, ai fini della determinazione dello sconto, è opportuno tenere presente la volatilità dell'azione, il lasso temporale tra la determinazione del prezzo e l'adesione all'aumento, la mancanza di un incentivo fiscale al reinvestimento - elemento che caratterizza invece l'ordinamento francese e spagnolo e, conseguentemente, i precedenti sopra indicati - nonché le attuali condizioni di mercato e la prassi di mercato per operazioni di collocamento.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea quale criterio di fissazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo, rettificata (i) detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012 e (ii) applicando uno sconto fino a un massimo del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ritenuto di individuare un prezzo minimo di emissione delle azioni proponendo all'Assemblea che il prezzo di emissione non possa comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti al 28 febbraio 2013 - data di approvazione della relazione degli Amministratori - rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno sconto del 15% e pertanto il numero massimo teorico di azioni da emettere è di 29.289.715.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre individuato un termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale, fissandolo nel 30 settembre 2013 e di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 cod. civ., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

3. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA E LAVORO SVOLTO

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione ottenuta, ed in particolare:

- a) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'Aumento di Capitale approvata in data 28 febbraio 2013;
- b) la bozza di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società da tenersi in data 18 aprile 2013, in prima convocazione, in merito al suddetto deliberando aumento di capitale sociale riservato con le conseguenti modifiche dello Statuto sociale;
- c) il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2012, da noi assoggettato a revisione legale dei conti, sul quale abbiamo emesso la nostra relazione di revisione in data 25 marzo 2013;
- d) lo Statuto vigente della Società;
- e) ulteriori informazioni contabili ed extracontabili ritenute utili ai fini della presente relazione.

Il nostro lavoro ha comportato, tra l'altro:

- l'esame critico dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ai fini di riscontrarne il contenuto ragionevole, motivato e non arbitrario, ed il rispetto con i criteri previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile;
- lo svolgimento di considerazioni di carattere valutativo e di analisi ritenute necessarie per l'accertamento della ragionevolezza del criterio stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società (ed oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società da tenersi in data 18 aprile 2013) ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
- la verifica dell'andamento delle quotazioni di borsa della Società fino alla data di emissione della presente relazione oltre al riscontro di altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- l'analisi di operazioni di mercato simili al fine di verificare che i criteri di determinazione del prezzo di mercato e della percentuale di sconto fossero in linea con quanto solitamente praticato da terze società per operazioni similari;
- la raccolta, attraverso discussione con la Direzione della Società, di informazioni circa gli eventi avvenuti dopo la chiusura del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che possano avere un effetto significativo sulla determinazione dei criteri oggetto del presente esame;
- la lettura dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società dell'anno 2013 fino alla data odierna.

Abbiamo inoltre ottenuto attestazione che, per quanto a conoscenza della Direzione della Società, non si sono verificate modifiche significative ai dati ed alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi.

4. CONSIDERAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI CRITERI ADOTTATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nell'ipotesi di esclusione del diritto di opzione, la norma dell'art. 2441, quarto comma del Codice Civile, stabilisce che il prezzo di emissione delle azioni deve "corrispondere al valore di mercato delle azioni". Secondo accreditata dottrina, tale disposizione va interpretata nel senso che il criterio del valore di mercato debba sostituire i due parametri del valore del patrimonio netto e dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre previsti dal sesto comma del citato articolo con una inversione rispetto alla regola che indica il primo quale criterio base nella fissazione del prezzo ed assegna al secondo una funzione meramente correttiva.

La disciplina di cui all'art. 2441, quarto comma del Codice Civile comporta alcune difficoltà nell'interpretazione delle nozioni di "valore di mercato" e di "corrispondenza" a quest'ultimo del prezzo di emissione delle azioni. Nonostante, si rileva che secondo accreditata dottrina, tale disposizione va interpretata nel senso che il prezzo di emissione delle azioni non deve necessariamente coincidere con il prezzo puntuale delle azioni "alla data" di assegnazione; ciò lascia un certo margine di discrezionalità agli Amministratori, che potrebbero emettere le nuove

azioni ad un prezzo non coincidente con il valore di borsa delle azioni a tale data. Analogamente, si ritiene che il riferimento della norma al valore di mercato delle azioni lasci agli Amministratori libertà di scelta nella individuazione del valore dell'azione che possa ritenersi maggiormente rappresentativo della tendenza del mercato nel periodo di osservazione.

Si segnala che la scelta operata dagli Amministratori circa i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni in applicazione dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, parrebbe conciliare quanto sostenuto sia da alcuna dottrina la quale, in presenza di società con un certo flottante, riconosce l'utilizzabilità di criteri che facciano riferimento alle quotazioni di periodi di tempo limitati a ridosso dell'emissione, sia da diversa dottrina che si richiama, in termini generali, all'opportunità di utilizzare valori medi di mercato anche al fine di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di borsa. Tuttavia la dottrina disponibile sul tema è ad oggi molto limitata e comunque in via di formazione, mancando pertanto una posizione consolidata a riguardo. Peraltro, la scelta operata dagli Amministratori risulta comunque motivata e coerente con le attuali caratteristiche dell'operazione, del titolo e dell'emittente, nonché dei destinatari del collocamento.

Con riguardo al valore di mercato, gli Amministratori hanno indicato nella relazione illustrativa che il prezzo di borsa deve intendersi come effettivamente rappresentativo del valore di mercato del titolo stesso in quel momento. Di conseguenza hanno indicato come ragionevole che il prezzo di borsa cui fare riferimento sia quello più recente, stabilendo come prezzo di mercato "la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati negli 8 giorni di borsa aperta antecedenti alla data del Consiglio di Amministrazione che fisserà il suddetto prezzo", che rappresenterà quindi il punto base per la valutazione, in quanto rappresentativo del valore attribuito alla società dal mercato in quel momento e risultato della chiusura di numerosi scambi di vendita/acquisto. Tale media sarà opportunamente rettificata "detraendo l'ammontare del dividendo relativo all'esercizio 2012".

Occorre inoltre rilevare che il riferimento al valore di mercato operato dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, se sembra implicare di regola un riferimento ai prezzi di borsa, non esclude tuttavia l'applicabilità di un qualche correttivo agli stessi. Al riguardo, la dottrina esistente, supportata dall'esperienza riscontrabile sui mercati europei, è infatti incline a ritenere che la "corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni al valore di mercato" non debba intendersi come esatta ed assoluta coincidenza fra tali grandezze. E' infatti riconosciuto che il prezzo di emissione possa presentare qualche scostamento rispetto al valore puntuale di mercato: ad esempio, in conseguenza dell'applicazione di uno sconto rispetto al prezzo di mercato corrente, anche in considerazione dei termini dell'offerta e della natura dei destinatari dell'aumento stesso, corrispondenti nella fattispecie dai soggetti aventi diritto al dividendo per l'esercizio 2012. A tale proposito, la previsione della possibilità di applicare uno sconto da parte degli Amministratori nell'individuazione del prezzo di emissione appare pertanto ragionevole e non arbitrario nelle circostanze.

A maggior tutela degli attuali azionisti della Società contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle loro azioni, gli Amministratori hanno stabilito che il prezzo di emissione delle azioni determinato con il criterio sopra specificato non possa "comunque essere inferiore a Euro 0,61, pari alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali dell'azione IGD rilevati nei 6 mesi antecedenti all'28 febbraio 2013 - data di approvazione della relazione degli Amministratori - rettificata detraendo l'ammontare del dividendo proposto in relazione all'esercizio 2012 e applicando uno

sconto del 15%" ed ha pertanto determinato il numero massimo teorico di azioni da emettere in 29.289.715. Ad ulteriore tutela degli attuali azionisti, gli Amministratori hanno inoltre individuato un termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale, fissandolo nel 30 settembre 2013.

Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni stabilito dagli Amministratori appare coerente con la *ratio* della norma, nonché con in linea con i criteri utilizzati per altre delibere similari.

5. LIMITI SPECIFICI ED ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti ed informazioni forniti dalla Società, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Allo stesso modo, non sono state eseguite, sempre perché estranee all'ambito del nostro incarico, verifiche e/o valutazioni della validità e/o efficacia giuridica delle delibere consiliari relative all'operazione, nonché sugli eventuali impatti fiscali dell'operazione proposta.

Come in precedenza evidenziato, la proposta di aumento di capitale sociale formulata dal Consiglio di Amministrazione, definito il numero massimo di azioni che saranno emesse, non indica il prezzo di emissione delle suddette azioni, bensì il criterio per la determinazione dello stesso. Pertanto, la presente relazione non ha ad oggetto la corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni, ad oggi non ancora definito, al valore di mercato delle stesse, ma l'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori per la determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento.

L'esecuzione dell'aumento di capitale sociale in esame sarà demandata al Consiglio di Amministrazione che avrà il compito di dare esecuzione al mandato assembleare individuando il prezzo di emissione delle azioni, in conformità ai criteri indicati dall'Assemblea. Considerato che il criterio di determinazione del prezzo di emissione è legato ai futuri andamenti di mercato, l'esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale farà quindi riferimento ad un valore di mercato delle azioni aggiornato alla data di esecuzione stessa. L'arco temporale nel quale l'aumento di capitale sociale potrà trovare realizzazione non consente comunque di escludere che, nel caso in cui le considerazioni poste alla base dei criteri adottati dagli Amministratori siano mutate, quanto indicato nella presente relazione in ordine all'adeguatezza dei criteri possa risultare non più applicabile alle date di esecuzione dell'Aumento di Capitale. Occorre inoltre ricordare che il criterio delle quotazioni di Borsa, che risulta particolarmente indicato in presenza di società con elevata capitalizzazione, può risultare condizionato da fattori estranei alla società valutata quali, ad esempio, periodi di particolare volatilità dei mercati finanziari, di pressioni speculative, di aggiustamenti temporanei nei portafogli azionari di investitori istituzionali o particolari ordini di vendita od acquisto in fasi di ridotti volumi di intermediazione del titolo azionario osservato, o di circostanze anomale, quali il contesto di mercato che di recente è stato caratterizzato da elevati livelli di incertezza e da fenomeni di forte turbolenza, che potrebbero limitare la capacità dei prezzi di mercato di riflettere valutazioni intrinseche.

L'applicazione di tale metodo potrebbe, quindi, risultare meno significativa nel caso di circostanze anomale o di pressioni speculative.

Occorre infine evidenziare che gli Amministratori, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, non hanno adottato metodologie di controllo di tipo analitico utilizzando dati economici e finanziari prospettici previsti da eventuali piani industriali approvati dagli Amministratori della Società, ma hanno utilizzato esclusivamente un criterio basato sulle quotazioni di Borsa, così come previsto dalla norma.

6. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro indicate nella presente relazione e fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 5., riteniamo che i criteri stabiliti dagli Amministratori in relazione al sopradescritto aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse, così come stabilito dal citato art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

Bologna, 27 marzo 2013

Reconta Ernst & Young S.p.A.




Gianluca Focaccia
(Socio)



Segretario **F)**
 25/05/166642


Votazione 1 straordinario - Modifica statuto

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	191.272,741	ODIERNA LUCA	COOPERATIVA ADRIATICA SCARL		0	X		
1			UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.		141.162,381	X		
2		2 GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO	FABRIS CARLO		50.110,360			
2					0			
1					2			X
4	3.300	NADALINI LORIS			3.300	X		
3	47.861,873	DE CINQUE GIUSEPPE			0			
1			AGI FRANCE	SCHEDA 01	2.583,700	X		
2			ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SCHEDA 01	19,585	X		
3			APG FLEX FUND LISTED REAL ESTATE EUROPE	SCHEDA 02	18,363	X		
4			AXA AEDIFICANDI	SCHEDA 01	4.100,000	X		
5			AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	SCHEDA 01	272,000	X		
6			AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 01	1.350,000	X		
7			BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	SCHEDA 02	48,232	X		
8			BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	SCHEDA 02	8,674	X		
9			BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND	SCHEDA 02	52,541	X		
10			BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSEFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	SCHEDA 02	939,870	X		
11			BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	SCHEDA 02	1,309	X		
12			CAAM ACTIONS FONCIER	SCHEDA 03	658,187	X		
13			CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	397,411	X		
14			CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 06	104,399	X		
15			CGGM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	SCHEDA 02	113,597	X		
16			PHILADELPHIA INT	SCHEDA 02	8,358	X		
17			CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	SCHEDA 02	38,427	X		
18			CNP ASSUR PIERRE	SCHEDA 04	358,628	X		
19			COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	SCHEDA 01				
20			COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER	SCHEDA 01	198,174	X		
21			CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	SCHEDA 02	1,628	X		
22			COUNSEL GLOBAL DIVIDEND	SCHEDA 02	94,200	X		
23			DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER	SCHEDA 02	1,800	X		
24			DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND	SCHEDA 02	2,950	X		
25			DYFED PENSION FUND	SCHEDA 02	1.932,500	X		
26			EII GLOBAL PROPERTY FUND	SCHEDA 01	403,564	X		
26			EII INTERNATIONAL PROPERTY FUND	SCHEDA 01	3.599,877	X		



[Handwritten signature]

27	EII PROPERTY FUNDS	SCHEDA 01	694,760	X
28	EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO	SCHEDA 01	856	X
29	FCP CIC PIERRE	SCHEDA 01	300,000	X
30	FCP EXPERT EURO IMMO	SCHEDA 02	481,315	X
31	FCP MEDI IMMOBILIER	SCHEDA 02	92,521	X
32	FCP UAPCOMPT IMMOBILIER	SCHEDA 01	304,441	X
33	FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	SCHEDA 02	14,413	X
34	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US	SCHEDA 02	4,058	X
35	FACTOR TILT INDEX FUND	SCHEDA 02	45,084	X
36	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	SCHEDA 03	2,609	X
37	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCHEDA 01		X
38	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	SCHEDA 01	5,740	X
39	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED FUND	SCHEDA 01	158,035	X
40	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF	SCHEDA 02	2,523	X
41	IBM 401K PLUS PLAN	SCHEDA 02	91,211	X
42	IBM 401K PLUS PLAN	SCHEDA 01	98,746	X
43	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	SCHEDA 02	8,137	X
44	ISHARE S&P WORLD EX - US PROPERTY INDEX FUND	SCHEDA 02	47,476	X
45	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROPE INDEX FUND	SCHEDA 02	12,810	X
46	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE EX-US INDEX FUND	SCHEDA 02	387,630	X
47	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	SCHEDA 02	349,607	X
48	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	SCHEDA 02	1,612,299	X
49	LA C D COM D REGIME DES EMP L MANU	SCHEDA 01	147,800	X
50	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	SCHEDA 02	4,284	X
51	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	SCHEDA 02	137,655	X
52	LFP FONCIERES EUROPE	SCHEDA 02	350,000	X
53	LITHOS	SCHEDA 03	402,500	X
54	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	SCHEDA 01	5,623	X
55	LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	SCHEDA 01	5,824	X
56	MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	SCHEDA 04	3,621	X
57	MIET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	SCHEDA 01	8,500	X
58	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCHEDA 01	21,721	X
59	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	SCHEDA 02	19,850	X
60	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCHEDA 01	540,245	X
	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCHEDA 01	104,449	X



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Numero azioni	Tot. Non Volanti	% su Tot. Azioni	% su Cap. Soc.
98	THE HARTFORD GLOBAL ALL-ASSET FUND MUTUAL FUNDS INC	1.085.824	X	
200	SCHEDA 01			
99	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST I1	286.712	X	
100	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPORT	166.105	X	
101	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	3.821	X	
102	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	20.237	X	
103	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	9.049	X	
104	CORPORATION SERVICE COMPANY	1.722	X	
105	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	50	X	
106	TWO SIGMA GENESIS PORTFOLIO LLC	177	X	
107	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC	9.408	X	
108	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	1.688	X	
109	UBS ETF	53.275	X	
110	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	155.490	X	
111	UILICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	62.539	X	
112	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	237.321	X	
113	VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	479.640	X	
114	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	9.779	X	
115	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	15.502	X	
116	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	683.008	X	
117	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	36.771	X	
118	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	2.705	X	
119	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	277.130	X	
120	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	302.491	X	
	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND			
	SCHEDA 02			

Numero azioni
Tot. Non Volanti
% su Tot. Azioni
% su Cap. Soc.


239137915	2391033515	1021399	0,000001%
0			
1001000000%	99,956343%	0,043656%	0,000001%
72,460484%	72,42849%	0,031634%	0,000001%

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Votazione 2 straord. - Aumento capitale

Attagato (e)
 n. rep. n. 25105/166405

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	191.272.741	ODIERNA LUCA	COOPERATIVA ADRIATICA SCARL UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.		0	X		
2		2 GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TTTOU SPA - RAPPRESENTANTE DESIGNATO FABRIS CARLO			0	X		
1		NADALINI LORIS			2		X	
4	3.300	DE CINQUE GIUSEPPE			3.300	X		
3	47.861.873				0			
1		AGI FRANCE		SCH	2.583.700	X		
2		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		SCH	19.585	X		
3		APG FLEX FUND LISTED REAL ESTATE EUROPE		SCH	18.363	X		
4		AXA AEDIFICANDI		SCH	4.100.000	X		
5		AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST		SCH	272.000	X		
6		AXA WORLD FUNDS		SCH	1.350.000	X		
7		BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		SCH	48.232	X		
8		BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		SCH	8.674	X		
9		BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND		SCH	52.541	X		
10		BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		SCH	939.870	X		
11		BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		SCH	1.309	X		
12		CAAM ACTIONS FONCIER		SCH	658.187	X		
13		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		SCH	397.411	X		
14		CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		SCH	104.399	X		
15		CGCM INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS		SCH	113.597	X		
16		PHILADELPHIA INT		SCH	8.358	X		
17		CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		SCH	38.427	X		
18		CNP ASSUR PIERRE		SCH	358.628	X		
19		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		SCH				
20		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED SOUTH TOWER		SCH	198.174	X		
21		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		SCH	1.628	X		
22		COUNSEL GLOBAL DIVIDEND		SCH	94.200	X		
23		DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER		SCH	1.800	X		
24		DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND		SCH	2.950	X		
25		DYFED PENSION FUND		SCH	1.932.500	X		
		EII GLOBAL PROPERTY FUND		SCH	403.564	X		



[Handwritten signature]

26	EII INTERNATIONAL PROPERTY FUND	SCH	3,599,877	X
27	EII PROPERTY FUNDS	SCH	694,760	X
28	EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO	SCH	856	X
29	FCP CIC PIERRE	SCH	300,000	X
30	FCP EXPERT EURO IMMO	SCH	481,315	X
31	FCP MEDI IMMOBILIER	SCH	92,521	X
32	FCP UAPCOMPT IMMOBILIER	SCH	304,441	X
33	FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	SCH	14,413	X
34	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US	SCH	4,058	X
35	FACTOR TILT INDEX FUND	SCH	45,084	X
36	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	SCH	2,609	X
37	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	SCH	5,740	X
38	GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST	SCH	158,035	X
39	GOLDMAN SACHS GLOBAL SMALL COMPANIES POOLED FUND	SCH	2,523	X
40	HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF	SCH	91,211	X
41	IBM 401K PLUS PLAN	SCH	98,746	X
42	IBM 401K PLUS PLAN	SCH	8,137	X
43	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	SCH	47,476	X
44	ISHARE S&P WORLD EX - US PROPERTY INDEX FUND	SCH	12,810	X
45	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROPE FUND	SCH	387,630	X
46	ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE EX-US INDEX FUND	SCH	349,607	X
47	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	SCH	1,612,299	X
48	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	SCH	147,800	X
49	LA C D COM D REGIME DES EMP L MANU	SCH	4,284	X
50	LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC	SCH	137,655	X
51	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	SCH	350,000	X
52	LFP FONCIERES EUROPE	SCH	402,500	X
53	LITTHOS	SCH	5,623	X
54	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	SCH	5,824	X
55	LYNX MULTI STRATEGY EUROPE FUND SSARIS ADVISORS LLC	SCH	3,621	X
56	MEDERIC ALZHEIMER IXIS AM	SCH	8,500	X
57	MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANCE GLOBAL DYNAMIC ALL PTF	SCH	21,721	X
	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	SCH		X

[Handwritten signature]

58	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	SCH	19.850	X
59	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	SCH	540.245	X
60	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	SCH	104.449	X
61	NOMURA TRUST AND BANKING NIKKOINT REIT INDEX NO HEDGE MOT FA	SCH	25.367	X
62	NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE FD	SCH	115.331	X
63	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	SCH	178.594	X
64	NTG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	SCH	1.829	X
65	ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL	SCH	21.981	X
66	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	SCH	325.310	X
67	PARTNER REINSURANCE EUROPE LTD	SCH	88.642	X
68	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	SCH	94.960	X
69	RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND	SCH	17.603	X
70	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	SCH	4.811	X
71	ROYAL BANK OF CANADA (CHANNELL ISLANDS) LIMITED	SCH	5.602.474	X
72	S2G	SCH	456.000	X
73	SAN FRANCISCO CITY E COUN.RET.SYSTEM	SCH	286.460	X
74	SCHRODER FUND HOLDINGS 2 (LUX) SARL	SCH	4.592.500	X
75	SCHRODER GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND	SCH	1.782.972	X
76	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCH	969.150	X
77	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCH	1.274.628	X
78	SEI GLOBAL MASTER FUND PLC	SCH	220.545	X
79	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SCH	2.622	X
80	SHINKO GLOBAL REIT INDEX	SCH	6.210	X
81	SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	SCH	26.500	X
82	SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP ETF	SCH	1.918	X
83	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL	SCH	150.714	X
84	SSGA EMU INDEX REAL ESTATE FUND	SCH	102.551	X
85	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND	SCH	162.478	X
86	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	SCH	2.004	X
87	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST	SCH	64.981	X
88	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	SCH	815.563	X
89	STATE SUPER FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA	SCH	14.732	X
90	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	SCH	42.907	X
91	STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL	SCH	2.013.350	X
92	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	SCH	42.564	X
93	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA	SCH	429.891	X
94	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL	SCH	128.103	X

X


The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal features the state emblem of Oklahoma, which includes a star, a plow, a sheaf of wheat, and a bundle of cotton, surrounded by the text 'OFFICE OF THE COMPTROLLER OF PUBLIC ACCOUNTS STATE OF OKLAHOMA'. The signature is written in a cursive style across the seal.

95	TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA POOL	SCH	56.593	X		
96	THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MINGM PTF	SCH	3.050	X		
97	THE GLENMEDE FUND, INC. PHILADELPHIA INT SMALL CAP FUND	SCH	61.224	X		
98	THE HARTFORD GLOBAL ALL-ASSET FUND MUTUAL FUNDS INC 200	SCH	1.085.824	X		
99	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II	SCH	286.712	X		
100	THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPORT	SCH	166.105	X		
101	TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	SCH	3.821	X		
102	TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP	SCH	20.237	X		
103	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY	SCH	9.049	X		
104	TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO, LLC	SCH	1.722	X		
105	TWO SIGMA GENESIS PORTFOLIO LLC	SCH	50	X		
106	TWO SIGMA SPECTRUM PORTFOLIO LLC	SCH	177	X		
107	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	SCH	9.408	X		
108	UBS ETF	SCH	1.688	X		
109	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG	SCH	53.275	X		
110	ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY	SCH	155.490	X		
111	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN	SCH	62.539	X		
112	VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX	SCH	237.321	X		
113	VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	SCH	479.640	X		
114	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	SCH	9.779	X		
115	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	SCH	15.502	X		
116	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	SCH	683.008	X		
117	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	SCH	36.771	X		
118	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	SCH	2.705	X		
119	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND	SCH	277.130	X		
120	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND	SCH	302.491	X		

Numero azioni	239.187.916	233.535.440	5.602.476	0
Tot. Non Votanti	0			
% su Tot. Azioni	100,000000%	97,637220%	2,362780%	0,000000%
% su Cap. Soc.	72,460489%	70,762894%	1,597590%	0,000000%

FAVOREVOLE CONTRARIO

ASTENTIVO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I. - Dip.
delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Ravenna.

Io sottoscritto Dott. Daniela Cenni Notaio in Castenaso, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto
informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi
dell'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to DANIELA CENNI - Notaio - firma digitale